



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



Ordinanza n. 203 del 04 Maggio 2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio Comunale.
Attuazione D.P.C.M. 26 Aprile 2020 con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale“;

il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 03 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 Aprile 2020

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale” in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17.04.2020: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 35 del 17.04.2020: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 17.04.2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.

RICHIAMATI:- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”;

VISTO il D.P.C.M 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) in vigore dal 04 Maggio 2020 ;

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni del 02.05.2020- Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio Nazionale; **(ALLEGATO)**

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto “Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica” e “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19- Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici”

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di incrementare una compiuta azione di prevenzione, impone la prosecuzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso, nel territorio comunale, è possibile adottare le misure specificate nella narrativa di cui sopra, ferme restando le altre disposizioni nazionali e regionali la cui efficacia non sia stata esplicitamente revocata o modificata

RITENUTO a tal fine di disporre che:

1. Sono consentiti in via generale e ora in ambito regionale gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

In tale ambito il provvedimento prevede che si considerino necessari e come tali giustificati gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

Con riguardo al termine congiunti, si evidenzia che con tale termine si comprendono i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile nonché le relazioni connotate “da durata e significativa comunanza di vita e di affetti”;

2. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Inoltre le aree riservate al gioco dei bambini continuano rimanere chiuse;

3. È consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

La norma pertanto non solo introduce l'attività sportiva ma rimuove tanto per l'attività sportiva che per quella motoria il limite della prossimità alla propria abitazione;

4. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici (15) persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO disporre, inoltre, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 l'APERTURA AL PUBBLICO del CIMITERO COMUNALE con decorrenza dal 04.05.2020, prescrivendo quanto segue:

- è obbligatorio indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell'utenza (annaffiatoi, rastrelli ecc.)
- occorre rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti;
- è vietato introdurre all'interno del cimitero corone di fiori; è consentito solo il deposito di fiori negli appositi spazi o nei contenitori presenti (porta fiori);
- è consentito l'accesso di una persona per nucleo familiare per la visita dei propri defunti, ed è consentito altresì l'accompagnamento di una sola persona ad un soggetto non autosufficiente;
- è consentito l'accesso al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 dal LUNEDI' al VENERDI' ;
- in tali giorni e orari dovrà essere presente un addetto del Comune - eventuali cerimonie funebri dovranno svolgersi secondo le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, concordando l'orario e le modalità per l'espletamento delle stesse con il personale Comunale che organizzerà l'accesso e il regolare svolgimento in modo da evitare assembramenti;
- sono, inoltre, sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata ed operazioni di estumulazioni/esumazioni fino all'emanazione di ulteriori disposizioni e di gestione dell'organizzazione da parte degli Uffici Cimiteriali e Edilizia in ordine alla modalità di contingentamento all'interno del Cimitero per evitare assembramenti;
- è revocata la precedente Ordinanza Sindacale di chiusura del Cimitero Comunale;

5. Si conferma la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al Decreto stesso. Restano aperte inoltre le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie; (ALLEGATO 1) - viene ribadito l'obbligo, di garantire in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il commercio al dettaglio di fiori piante semi e fertilizzanti;

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020, fino al prossimo 17 maggio, le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), sebbene restino sospese (ad eccezione di mense e catering continuativo su base contrattuale che possono ordinariamente proseguire la loro attività), potranno fornire ai clienti sia il servizio della consegna a domicilio (delivery), sia l'asporto (take away).

Pertanto, a partire dal 4 maggio, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. potranno:

- proseguire a fornire la “*consegna a domicilio*”, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- effettuare anche la “*ristorazione con asporto*”, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi evitando in ogni caso, assembramenti; (ALLEGATO 5).

Con riferimento alla possibilità di effettuare vendita per asporto, stando al tenore letterale della norma – “*ristorazione con asporto*” – non vi è motivo di dubitare che sia ricompreso anche l’asporto di bevande, oltrech  di alimenti.

7. Sono consentite tutte le attivit  produttive industriali e commerciali di cui all’allegato 3 al DPCM del 26 Aprile 2020; (ALLEGATO 3).

8. Il comma 6 dell’art. 2 del DPCM del 26 Aprile 2020 subordina la prosecuzione di tutte le attivit  consentite al rispetto dei contenuti del Protocollo di Sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonch  per i rispettivi ambiti di competenza del Protocollo di Sicurezza nei cantieri anch’esso sottoscritto il 24 Aprile 2020 e del Protocollo di Sicurezza nel settore del trasporto della logistica del 20 Marzo 2020;

9. Inoltre l’art. 3 del nuovo decreto introduce al comma 2 l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni non che i soggetti con forme di disabilit  non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualit  di Autorit  sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanit  pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti che:

1. Sono consentiti in via generale e ora in ambito regionale gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit  ovvero per motivi di salute;

In tale ambito il provvedimento prevede che si considerino necessari e come tali giustificati gli spostamenti per incontrare congiunti purch  venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

Con riguardo al termine congiunti, si evidenzia che con tale termine si comprendono i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile nonché le relazioni connotate “*da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti*”;

2. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Inoltre le aree riservate al gioco dei bambini continuano rimanere chiuse;

3. È consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

La norma pertanto non solo introduce l'attività sportiva ma rimuove tanto per l'attività sportiva che per quella motoria il limite della prossimità alla propria abitazione;

4. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici (15) persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO disporre, inoltre, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 l'APERTURA AL PUBBLICO del CIMITERO COMUNALE con decorrenza dal 04.05.2020, prescrivendo quanto segue:

- è obbligatorio indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell'utenza (annaffiatoi, rastrelli ecc.)
- occorre rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti;
- è vietato introdurre all'interno del cimitero corone di fiori; è consentito solo il deposito di fiori negli appositi spazi o nei contenitori presenti (porta fiori);
- è consentito l'accesso di una persona per nucleo familiare per la visita dei propri defunti, ed è consentito altresì l'accompagnamento di una persona ad un soggetto non autosufficiente;
- è consentito l'accesso al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 dal LUNEDI' al VENERDI' ;
- in tali giorni e orari dovrà essere presente un addetto del Comune - eventuali cerimonie funebri dovranno svolgersi secondo le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, concordando l'orario e le modalità per l'espletamento delle stesse con il personale Comunale che organizzerà l'accesso e il regolare svolgimento in modo da evitare assembramenti;
- sono, inoltre, sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata ed operazioni di estumulazioni/esumazioni fino all'emanazione di ulteriori disposizioni e di gestione dell'organizzazione da parte degli Uffici Cimiteriali e Edilizia in ordine alla modalità di contingentamento all'interno del Cimitero per evitare assembramenti;
- è revocata la precedente Ordinanza Sindacale di chiusura del Cimitero Comunale;

5. Si conferma la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al Decreto stesso. Restano aperte inoltre le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie; (ALLEGATO 1) - viene ribadito l'obbligo, di garantire in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il commercio al dettaglio di fiori piante semi e fertilizzanti;

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020, fino al prossimo 17 maggio, le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), sebbene restino sospese (ad eccezione di mense e catering continuativo su base contrattuale che possono ordinariamente proseguire la loro attività), potranno fornire ai clienti sia il servizio della consegna a domicilio (delivery), sia l'asporto (take away).

Pertanto, a partire dal 4 maggio, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. potranno:

- **proseguire a fornire la “consegna a domicilio”, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;**
- **effettuare anche la “ristorazione con asporto”, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi evitando in ogni caso, assembramenti; (ALLEGATO 5).**

Con riferimento alla possibilità di effettuare vendita per asporto, stando al tenore letterale della norma – “ristorazione con asporto” – non vi è motivo di dubitare che sia ricompreso anche l'asporto di bevande, oltreché di alimenti.

7. Sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali di cui all'allegato 3 al DPCM del 26 Aprile 2020; (ALLEGATO 3)

8. Il comma 6 dell'art. 2 del DPCM del 26 Aprile 2020 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del Protocollo di Sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché per i rispettivi ambiti di competenza del Protocollo di Sicurezza nei cantieri anch'esso sottoscritto il 24 Aprile 2020 e del Protocollo di Sicurezza nel settore del trasporto della logistica del 20 Marzo 2020;

9. Inoltre l'art. 3 del nuovo decreto introduce al comma 2 l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni non che i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

DISPONE, altresì,

- La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 17/05/2020, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale). Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, li 04/05/2020

Il Sindaco

Dott. Francesco Lo Giudice

